

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07188/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7188 del 2023, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Fachile@Pec.It;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 3403/2023 del 30 giugno 2023 con la quale il Tar per il Lazio, sez. V-bis, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma di inammissibilità/rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che la domanda cautelare può essere accolta al fine di un riesame della determinazione negativa dell'Amministrazione alla luce dei principi enunciati di recente da questa Sezione nella sentenza 16 dicembre 2022, n. 11044, in tema di iscrizione anagrafica delle persone richiedenti asilo (nella fattispecie l'appellante dichiara lo *status* di rifugiato), con particolare riferimento all'istituto dell'iscrizione anagrafica nella cosiddetta "via fittizia" o "via virtuale";

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase di appello cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (ricorso numero: 7188/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Carpentieri

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO